CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - Rev. 23/10/2018

Art. 1 Definizioni - Conclusione del Contratto - Requisiti di solvibilità e altri requisiti - Multisito - Tempi di attivazione della Fornitura - Durata del Contratto

Art. 1 . 1 Definizioni

"**AEEGSI** ": Autorità per l ' Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, Autorità indipendente is t i tuita con la Legge n. 481 del 14 novembre 1995 ;

"**Accettazione** ": documento con i l quale i l Cliente accetta la Proposta del Fornitore a concludere un contratto di fornitura di energia elettrica e/ o gas naturale e r iportante tutti i dati identificativi del Cliente e dei Punti di Fornitura;

"**CGF** ": Condizioni Generali di Fornitura che disciplinano i l presente rapporto di Fornitura; "

Cliente ": Cliente f inale della "Fornitura";

"**Cliente Domestico** ": per le forniture di Energia Elettrica s i intende i l Cliente, alimentato in bassa tensione, che utilizza l ' energia per usi domestici, così come definito all' art. 2 . 3 , lett. a) del TIV. Per le forniture di gas naturale s i intende i l Cliente che utilizza i l gas naturale per usi domestici, come definito all' art. 2 . 3 , lett. a) e b) del TIVG.

"**Cliente Business** ": per le forniture di Energia Elettrica s i intende i l Cliente, alimentato in bassa tensione, che utilizza l ' energia per usi diversi da quelli domestici, così come definito nell' art. 2 . 3 , lett. c) del TIV. Per le forniture di gas naturale s i intende i l Cliente che utilizza i l gas per usi diversi da quelli abitativi (ad esempio per usi industriali, artigianali), come definito all' art. 2 . 3 ,
lett. d) del TIVG;

"**Cliente Consumatore**" : s i intende la persona f is ica o i l Condominio che utilizza l ' energia elettrica e/ o i l gas naturale per scopi estranei all' attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmen te svolta;

"**Contratto** ": Contratto di fornitura di energia elettrica e/ o gas naturale disciplinato dalle CGF e dalle " CTE - Energia Elettrica" e/ o " CTE - Gas Naturale";

"**CTE - Energia Elettrica** ": Condizioni Tecnico- Economiche, allegato contrattuale che contiene i dettagli tecnico- economici della fornitura di Energia Elettrica;

"**CTE - Gas Naturale** ": Condizioni Tecnico - Economiche, allegato contrattuale che contiene i dettagli tecnico- economici della fornitura di Gas Naturale;

"**Distributore** ": distributore di energia elettrica territorialm en te competente e/ o società che gestisce l ' impianto di distribuzione del gas e i l servizio di trasporto del gas sulla rete di gasdotti locali dal punto di alimentazione al punto di riconsegna del Cliente;

"**Fasce orarie** ": le fasce orarie così come definite dall' AEEGSI (Del. AEEGSI 181 / 06 e s . m.i .);

"**Fasce Ore di Picco** ": sono le ore comprese tra le 08 : 00 e le 20 : 00 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì;

"**Fasce Ore Fuori Picco** ": sono, nei giorni dal lunedì al venerdì, le ore comprese tra le 00 : 00 e le 08: 00 e f ra
le 20:00 e le 24:00 e, nei giorni di sabato, domenica e festivi, tutte le ore;

"**Fornitore**": Wekiwi Srl in quanto soggetto erogatore della "Fornitura";

"**Fornitura** ": fornitura di energia elettrica e/ o gas naturale, erogata dal Fornitore in favore del Cliente;

"**Fornitura congiunta** ": Fornitura di energia elettrica e gas naturale tra i l Fornitore e i l Cliente;

"**Gruppo di misura** ": la parte dell' impianto di alimentazione che serve per l ' intercettazion e, la misura del gas e i l collegamento all' impianto interno del Cliente;

"**Misuratore** "/ " **Contatore** ": è i l contatore elettronico non ancora r iprogrammato e quindi non in grado di misurare l ' energia consumata distinguendo tra le diverse fasce orarie o ore della giornata (anche definito Contatore elettronico gestito monorario (EM) Elettricità) o i l contatore elettronico in grado di misurare l ' energia consumata ora per ora (anche definito Contatore elettronico gestito orario (EO) Elettricità) o i l contatore elettronico in grado di misurare l ' energia consumata nelle
diverse fasce orarie (F 1 , F 2 e F 3) (anche definito Contatore elettronico gestito per fasce (EF) Elettricità). Nelle presenti CGF, per Misuratore/ Contatore Orario s i intende i l contatore elettronico gestito orario (EO) o i l contatore elettronico gestito per fasce (EF);

"**Proposta** ": offerta con cui i l Fornitore propone al Cliente di concludere un contratto di Fornitura di energia elettrica e/ o gas naturale;

"**Punto di Fornitura**" : per l ' energia elettrica s i intende i l POD (punto f is ico in cui l ' energia elettrica viene consegnata dal Fornitore al Cliente), per i l gas naturale s i intende i l PDR (punto f is ico in cui i l gas naturale viene consegnato dal Fornitore al Cliente);

"**Switching**" : in relazione all' energia elettrica, è la variazione dell' utente del dispacciamento relativo a uno o più POD associati al Cliente; in relazione al gas naturale, è la variazione dell' utente della distribuzione relativo a uno o più PDR associati al Cliente.

"**Voltura**": passaggio di un contratto di fornitura da un cliente ad un altro senza interruzione dell' erogazione di energia elettrica e/ o di gas;

"**Subentro**" : attivazione della fornitura da parte di un nuovo cliente di un punto di fornitura disattivo con contestuale variazione dei dati identificativi;

"**TIMOE**" : Testo Integrato Morosità Elettrica, di cui all' Allegato A alla deliberazion e AEEGSI n. 258/2015/R/com e s.m.i.;

"**TIMG**" : Testo Integrato Morosità Gas, di cui all' Allegato alla deliberazione AEEGSI n. ARG/ gas 99/11 e s.m.i.;

"**TIV**" : Testo Integrato delle disposizioni dell' AEEGSI per l ' erogazione dei servizi di Vendita dell' energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti f inali ai sensi del D. L. 18.06.2007 n. 73, di cui alla deliberazion e AEEGSI n. 301/2012/ R/ eel e s . m. i . ;

"**TIVG**" : Testo Integrato per l ' erogazione dei servizi di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo reti urbani, di cui all' Allegato A della deliberazione AEEGSI n. ARG/gas 64/09;

"**TIF**": Testo Integrato in materia di Fatturazione, di cui all'Allegato A alla deliberazione AEEGSI n. 463/2016/R/com, integrato con deliberazione n. 738/2016/R/com e s.m.i.;

"**TICO**" : Testo Integrato Conciliazione, di cui all' Allegato A alla deliberazion e AEEGSI n. 209/2016/R/com e s.m.i.

"**TIQE**": Testo Integrato della Regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, di cui alla deliberazione AEEGSI n. 646/2015/R/ eel e s.m.i.;

"**RQDG**" : Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas di cui alla Deliberazione AEEGSI n. 574/2013/R/gas;

"**RTDG**" : Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe e dei servizi di distribuzione e misura del gas di cui alla Deliberazione AEEGSI n. 367 / 2014 / R/ gas.

Art. 1 . 2 Conclusione del Contratto

Esclusi i contratti conclusi a distanza, i l Contratto s i conclude nel momento in cui i l Cliente sottoscrive l 'Accettazione.

In caso di contratto a distanza (via telefono o via internet), i l Contratto s i conclude nel momento in cui i l Cliente accetta l ' offerta del Fornitore, nel r ispetto dei requisiti di forma previsti dalla normativa vigente.

L'efficacia del Contratto è condizionata alla presenza in capo al Cliente dei cosiddetti "Requisiti di solvibilità" e degli altri requisiti di cui al successivo articolo 1.3. In caso di insussistenza in capo al Cliente dei " Requisiti di solvibilità" e degli ulteriori requisiti indicati nel successivo articolo 1 . 3 , il Fornitore comunicherà entro il termine di 90 giorni dalla conclusione del Contratto, che il Contratto non avrà efficacia e sarà r isolto di diritto. Superato i l predetto termine in assenza di tale comunicazione, i l Contratto avrà comunque efficacia.

Qualora i dati tecnici e i dati relativi alla residenza dichiarati dal Cliente s iano difformi da quelli in possesso del Distributore competente, i l Fornitore attiverà la fornitura utilizzando i dati forniti dal Distributore. In relazione al dato di residenza, i l Cliente potrà r ichiedere la variazione inoltrando al Fornitore opportuna dichiarazione.

Art. 1 . 3 Requisiti di solvibilità e altri requisiti

Le condizioni di seguito indicate costituiscono requisiti di efficacia del Contratto ai sensi di quanto previsto al precedente art. 1 . 2:

-i l consumo del Cliente non s ia superiore ad un importo pari mediamente a 10 . 000 euro/ mensili;

-non sussistano in capo al Cliente morosità relative a precedenti rapporti di Fornitura di energia elettrica e/ o gas naturale;

-i l Cliente f inale non r isulti oggetto di una r ichiesta di indennizzo ai sensi della delibera AEEGSI n. 219/2010 s.m.i. (CMOR);

-i l punto di fornitura non r isulti sospeso per morosità al momento della r ichiesta di switching, subentro o voltura;

-i l Cliente non r isulti " cattivo pagatore" e/ o non s ia registrato negli elenchi " sull' affidabilità e puntualità dei pagamenti" is t i tuiti dall' AEEGSI;

-nei confronti del Cliente non r isultino elevati protesti ovvero i l Cliente non s ia sottoposto a procedure esecutive e/ o concorsuali, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare;

-la valutazione del r ischio creditizio effettuata da aziende di comprovata esperienza, attive nel mercato e di cui i l Fornitore s i avvale, s ia e r imanga positiva;

- qualora la società preposta ad assicurare i crediti del Fornitore derivanti dal Contratto non s i renda disponibile a prestarne copertura e, contestualmente, i l Cliente non presti garanzia fidejussoria per un importo pari al valore stimato di tre mesi di Fornitura, entro il termine indicato nella r ichiesta scritta avanzata dal Fornitore da inviarsi nel medesimo termine di cui al precedente art. 1 . 2.

WEKIWI s i r iserva la facoltà di subordinare l ' efficacia del contratto al r i lascio, da parte del Cliente, di idoneo mandato alla procedura di addebito automatico SEPA Direct Debit B 2 B.

La Fornitura di gas naturale potrà non avere in izio qualora i l Fornitore non abbia già attivato altre forniture di gas naturale per almeno 100 . 000 mc presso i l medesimo City Gate o cabina REMI (punto fisico di congiunzione tra la rete di trasporto nazionale e la rete di distribuzione locale del gas naturale) presso cui s i colloca i l punto di r iconsegna del Cliente. In tal caso, i l Fornitore ne darà comunicazione al Cliente.

Qualora i l Cliente abbia r ichiesto l ' attivazione di una Fornitura Congiunta e non fosse possibile l ' attivazione dell' una o dell' altra Fornitura, i l presente Contratto r imarrà valido l imitatamente alla Fornitura attivabile.

I l Fornitore s i r iserva la facoltà di esercitare lo switching con r iserva ai sensi dell' art. 6 . 3 del TIMOE e dell' art. 8 . 2 del TIMG.

Qualora il Fornitore eserciti la facoltà di cui al precedente capoverso e ove venga accertata la mancanza anche di uno solo tra i requisiti indicati nel primo capoverso del presente articolo, non verrà data esecuzione al Contratto e gli effetti del recesso dal contratto di fornitura con i l precedente fornitore verranno meno.

Resta inoltre inteso che l ' efficacia della Fornitura resta condizionata: a) per l ' Energia Elettrica, all' attivazione e mantenimento del servizio di trasporto e dispacciamento, in esecuzione del relativo Contratto stipulato con i l Distributore competente di cui al successivo art. 4 ; b) per i l Gas Naturale, all' attivazione e al mantenimento del servizio di distribuzione, nonché all' esistenza di un adeguato allacciamento alla rete di distribuzione locale in grado di garantire la portata r ichiesta e al fatto che i l Cliente s ia dotato di un impianto interno conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 1 . 4 Multisito

Nell' ipotesi in cui, in un unico contesto ovvero in fasi successive, i l medesimo Cliente stipuli uno o più contratti di Fornitura per più punti di prelievo, i l rapporto con i l Cliente s i intenderà a ogni effetto unitario.

Art. 1 . 5 Tempi di attivazione della Fornitura

L'inizio della Fornitura avverrà alla prima data utile e comunque entro il tempo massimo di 120 giorni dalla data di conclusione del contratto, i l tutto compatibilmente con i tempi tecnici necessari.

Ove i tempi di attivazione dovessero essere maggiori da quelli sopra indicati, il Fornitore ne darà tempestiva comunicazione al Cliente con i l mezzo r i tenuto più idoneo in base ai recapiti disponibili.

Art. 1 . 6 Durata del Contratto

I l Contratto è a tempo indeterminato , salva la possibilità di recesso per entrambe le Parti secondo quanto previsto dall' art. 8 delle presenti CGF.

Art. 2 Oggetto del Contratto

Oggetto del Contratto è la Fornitura di energia elettrica e/o gas naturale da parte del Fornitore con le modalità indicate e alle condizioni pattuite, presso i Punti di Fornitura indicati dal Cliente, nonché la prestazione dei servizi accessori e/ o connessi alla Fornitura.

La documentazione contrattuale è composta dalla Accettazione, dalle " CTE - Energia Elettrica", dalle " CTE - Gas Naturale" e dalle CGF.

L' Accettazione, le " CTE - Energia Elettrica" e " CTE - Gas Naturale" prevalgono sulle CGF, qualora le relative condizioni s iano in contrasto con quelle previste dalle CGF stesse.

Art. 3 Utilizzazione dell' energia e/ o del gas naturale e previsioni di fabbisogno. Obblighi informativi a carico del Cliente

I l Cliente s i impegna a utilizzare l ' Energia Elettrica e/ o i l Gas Naturale forniti dal Fornitore per alimentare i s i t i previsti nella Accettazione, con divieto di utilizzo per usi differenti da quelli dichiarati e divieto di cessione a terzi. Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenza massima installata; il Cliente risponde di tutti i danni causati da un prelievo in eccesso. Il Fornitore non potrà in alcun caso essere r itenuto responsabile per incidenti occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell' uso dell' Energia Elettrica e/ o del Gas Naturale in modo improprio o senza l ' osservanza delle norme di s icurezza.

I l Cliente s i impegna a trasmettere entro 30 giorni dalla conclusione del Contratto i l Modulo per la Dichiarazione dei dati Catastali debitamente compilato, relativo ai dati catastali dell' immobile presso i l quale è destinata la Fornitura, nonché la Dichiarazione di regolare possesso/ detenzione dell' immobile ai sensi del " Piano Casa" (D. L. n. 47 / 2014 , convertito con L. 80 / 2014). Entrambi i predetti moduli sono altresì reperibili sul s i to www. wekiwi . i t.

I l Cliente, agli effetti delle disposizioni f iscali vigenti, dichiara che i l regime f iscale IVA da applicarsi da parte del Fornitore è quello r isultante da quanto r iportato nella Accettazione.

Il Cliente si impegna inoltre a fornire, su richiesta del Fornitore, ogni informazione e documentazione necessaria ai f in i della corretta applicazione delle imposte sui consumi di energia elettrica e/ o di gas naturale e delle addizionali relative.

I l Cliente s i impegna altresì a comunicare al Fornitore, con la massima tempestività e accuratezza possibile, eventuali variazioni sensibili dei consumi r ispetto al suo normale profilo (a t i tolo esemplificativo e non esaustivo: CIG, sospensioni temporanee ecc.), al f ine di consentire al Fornitore stesso di programmare in maniera coerente e adeguata gli approvvigionamenti di Energia Elettrica e/ o Gas Naturale.

Wekiwi mette gratuitamente a disposizione dei Clienti la possibilità di adoperare per f inalità di comunicazione di t ipo professionale le proprie certificazione di energia « sostenibile». Ad esempio, a seconda dei casi: la certificazione di provenienza da fonti r innovabili (per l ' energia elettrica) e/ o la certificazione Bcorp (Benefit Corporation). Non è previsto un sovrapprezzo. A fronte della facoltà concessa i l Cliente r iconosce a wekiwi una « last call» ovvero l ' impegno di comunicare entro 5 gg a wekiwi eventuali offerte di fornitura r ecevute da competitors, prima di sottoscrivere un contratto con un nuovo fornitore o entro le tempistiche previste per il ripensamento. Qualora il Cliente non consenta a wekiwi di esercitare l ' opzione « last call» wekiwi s i r iserva la facoltà di applicare al Cliente una penale analoga a quella disciplinata nell' art. 10 per i l mancato preavviso in caso di recesso. I l Cliente business può in qualsiasi momento durante la fornitura r inunciare all' utilizzo professionale delle certificazioni wekiwi scrivendo a clienti@ wekiwi . it . In tal caso non troverà applicazione quanto previsto nel presente capoverso.

Art. 4 Mandati Energia Elettrica - Richieste di attività di competenza del Distributore - Corrispettivi per Energia Elettrica e Gas Naturale - Modifiche

4 . 1 Mandati Energia Elettrica

In relazione ai punti di fornitura oggetto del Contratto, il Cliente conferisce mandato senza rappresentanza al Fornitore, ai sensi dell' art. 1705 c. c., per la conclusione dei contratti per i l Trasporto e per i l Dispacciamento e per svolgere tutto quanto necessario per l ' espletamento di tale mandato nei rapporti con Terna S. p. A. e con i l Distributore competente.

Inoltre, i l Cliente conferisce mandato con rappresentanza al Fornitore, ai sensi dell' art. 1704 c. c., per la conclusione del contratto di Connessione con i l Distributore competente.

I l Cliente autorizza i l Fornitore, nell' espletam en to dei mandati di cui sopra, ad approvare eventuali clausole onerose ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c. c.

I mandati conferiti cesseranno alla data di risoluzione o cessazione ovvero perdita di effetto per qualsivoglia causa del Contratto e devono r i tenersi da parte del Cliente i rrevocabili f ino a detta data.

Art. 4 . 2 Richieste di attività di competenza del Distributore

Su richiesta e per conto del Cliente, in relazione ai Punti di Fornitura oggetto del presente Contratto, il Fornitore richiede al Distributore competente le prestazioni indicate nel TIQE, per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, e nella sezione III del RQDG, per quanto riguarda la fornitura di gas naturale. A t i tolo esemplificativo e non esaustivo, vi r ientrano le seguenti prestazioni: aumento o diminuzione della potenza disponibile, verifica del gruppo di misura, verifica della tensione nel punto di consegna, spostamento del gruppo di misura, subentri e volture. I l Cliente r iconoscerà al Fornitore, per ciascuna r ichiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore, l ' importo corrispondente stesso sarà addebitato, secondo quanto previsto dalla normativa di volta in volta vigente, nonché gli oneri di gestione per un importo pari a quanto indicato nell' art. 11 del TIV, salvo quanto diversamente convenuto tra le parti.

Art. 4 . 3 Corrispettivi per Energia Elettrica e Gas Naturale

Ai f in i dell' applicazione dei corrispettivi relativi all' energia elettrica alle modalità definite nel Contratto medesimo e nelle " CTE - Energia Elettrica" e/ o " CTE - Gas Naturale", i l Cliente dichiara di aver esaminato, di ben conoscere, di accettare le stesse e di considerarle parte essenziale e integrante del Contratto.

Energia Elettrica : Al Cliente verranno addebitati i corrispettivi per l ' energia fornita di cui alle CTE Energia Elettrica applicati ai consumi e alle relative perdite di rete calcolate nelle modalità definite dalle normative AEEGSI vigenti.

Tali corrispettivi verranno applicati differenziati in funzione delle Fasce orarie di consumo come definite all' art. 1 , salvo quanto diversamente stabilito nelle r ispettive CTE – Energia Elettrica.

Per i s i t i dotati di misuratore orario, l ' attribuzione dell' energia prelevata nelle Ore di Picco e Ore Fuori Picco, nelle ore corrispondenti alle fasce orarie, è quella r isultante dai prelievi orari qualora resi disponibili dal Distributore competente. Per i s i t i non dotati di misuratore orario, l ' energia elettrica verrà attribuita con le medesime modalità del Distributore competente.

Nel caso di misuratore monorario qualora i l Cliente abbia sottoscritto un' offerta a fasce wekiwi r ipartirà i consumi complessivi, salvo che non s ia diversamente previsto nelle CTE, secondo la seguente divisione in fasce: per i s i t i in BT, F 1 (37 %), F 2 (28 %), F 3 (35 %), per i s i t i di IP (I l luminazione pubblica) F 1 (4 %), F 2 (25 %), F 3 (71 %).

Inoltre al Cliente verranno fatturati i seguenti oneri e corrispettivi:

1.. corrispettivi relativi al servizio di trasmissione, distribuzione, misura e le componenti A, UC e MCT previste per i clienti del mercato l ibero dalle Delibere AEEGSI di tempo in tempo vigenti;

2. . oneri previsti per i l servizio di dispacciamento e servizio di aggregazione delle misure e altri eventuali oneri di cui alla Del. AEEGSI 111 / 06 e successive modifiche e integrazioni, applicati ai consumi prelevati nel s ingolo mese comprensivi di perdite di rete;

3. . corrispettivi a remunerazion e delle attività commerciali stabiliti forfaittariamente pari all' ultimo valore vigente dei oneri a carico degli utenti f inali previsti per i l mercato di maggior tutela dal " Testo Integrato Vendita" (TIV) di cui alla Del. AEEG 156 / 07 e s . m. i . (es. corrispettivo PCV) oltre a oneri di gestione amministrativa pari ad un massimo di € 2 per ciascun documento contabile emesso;

Nel caso di addebito a WEKIWI di oneri relativi all' applicazione della delibera AEEGSI Arg/ elt 219/10 e s , m. i . , relativa al s is tema indennitario (Cmor), e derivanti da pregressa morosità del Cliente f inale, WEKIWI r iaddebiterà tali oneri al Cliente stesso nella prima fattura utile.

Gas Naturale : al Cliente verranno fatturati, oltre ai corrispettivi per i l gas fornito di cui alle " CTE - Gas Naturale" i seguenti corrispettivi: 1) le componenti tariffarie del trasporto, dello stoccaggio, degli oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità, che consistono nella componente per la gradualità nell' applicazione della r i forma delle condizioni economiche del servizio di tutela (GRAD), nella componente a copertura dei costi derivanti da rimodulazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale (CPR), nella componente a copertura degli oneri aggiuntivi (QOA) relativi alla Fornitura di Gas Naturale definite dagli artt. 8 , 8 bis, 10 e 11 del TIVG; 2) corrispettivo a remunerazion e delle attività commerciali (Commercializzazion e e Vendita) sol tedal Fornitore pari all' ultimo valore in vigore della componente QVD stabilita da AEEGSI. I corrispettivi di cui sopra verranno calcolati con r i fer imento al potere calorifico superiore convenzionale (PCS, nelle modalità definite dal TIVG) effettivo del gas distribuito nelle località, misurato in condizioni standard.

Per Energia Elettrica e Gas Naturale . Al Cliente saranno addebitati o accreditati, con r i fer imento al periodo di esecuzione del Contratto per i s i t i oggetto della relativa Fornitura, anche eventuali importi conseguenti all' erogazione dei servizi di cui al presente articolo 4 ed al pagamento degli altri oneri derivanti da rettifiche o conguagli di fatturazione, anche emessi successivamente alla cessazione per qualsivoglia causa del Contratto stesso. Laddove i l Distributore, l ' AEEGSI, o qualsiasi altro soggetto competente, dovesse comminare sanzioni (quali, a t i tolo esemplificativo , penali, multe ecc.) nei confronti del Fornitore in conseguenza di condotte poste in essere dal Cliente, il Fornitore avrà la possibilità di addebitare tali sanzioni al Cliente stesso mediante i l relativo addebito in bolletta.

Al Cliente verranno altresì fatturati tutti i costi e gli oneri sostenuti dal Fornitore nei confronti dei Distributori in relazione ai servizi da essi forniti connessi alla Fornitura e gli altri oneri, f iscali e non, disposti per legge o per provvedimen to delle autorità competenti (es. accise), oneri che restano a carico del Cliente e i cui valori verranno indicati in bolletta.

Qualora al Fornitore vengano addebitati importi dal fornitore precedente, relativi a morosità pregresse del Cliente, oneri accessori e di servizio, relativi alla Fornitura pregressa, tali importi saranno addebitati al Cliente e computati nella prima fattura utile successiva.

Art. 4 . 4 Modifiche

Qualora le competenti Autorità apportino modifiche o integrazioni alla disciplina prevista dal presente articolo, in particolare in materia di import, dispacciamento, bilanciamento e trasporto dell' Energia Elettrica e di import, trasporto, bilanciamento e stoccaggio del Gas Naturale, anche attraverso l ' introduzione di corrispettivi ulteriori r ispetto a quelli vigenti alla data di stipula del Contratto, i conseguenti costi sopportati dal Fornitore verranno posti a carico del Cliente con le modalità e nella misura stabilite dai relativi provvedimen t i .

Art. 5 Variazione dei corrispettivi - Deposito cauzionale

Art. 5 . 1 Variazione dei corrispettivi

Ferme le ipotesi di automatico adeguamento previste per i contratti con corrispettivo indicizzato, durante la vigenza del Contratto le condizioni economiche della Fornitura potranno essere variate a in iziativa del Fornitore in conformità alla procedura descritta nell' art. 11 .

Nel caso in cui il prezzo della Fornitura s ia convenuto a termine e i l Fornitore non comunichi nei tempi di cui sopra alcuna variazione dei corrispettivi per i l periodo successivo alla scadenza di tale termine, sarà applicato un corrispettivo, r ispettivam en te per l ' energia elettrica e i l gas naturale, definito dalle seguenti formule di prezzo:

Fornitura Energia elettrica: i l prezzo di « l is t ino» indicato al' atto della sottoscrizione nelle CTE- Energia Elettrica sarà adeguato al seguente Pm (f i) = PUN (f i) + 0 , 070 €/ k Wh, dove: Pm(f i) è i l prezzo di Fornitura aggiornato mensilmente e f i è i l r iferimento alle fasce orarie di fatturazione del Cliente (fo per le utenze monorarie o per fasce ex Del. AEEG 181 / 06) secondo le modalità di aggregazione specificate dalle CTE; PUN (f i) è i l prezzo medio di acquisto dell' energia nella Borsa Elettrica nel mese di fatturazione r i levato, r ispettivam en te alle fasce orarie di fatturazione sopraindicate.

Fornitura Gas naturale : i l prezzo di « l is t ino» indicato al' atto della sottoscrizione nelle CTE- Gas Naturale sarà adeguato al seguente: Pm = PSVm + 0 , 40 €/ Smc, dove: Pm = PSVDAm + spread, dove: Pm è i l prezzo di Fornitura aggiornato mensilmente; PSVDA(m) (PSV Day Ahead Mid) è, per ogni mese di fornitura "m", pari alla media aritmetica mensile dei prezzi giornalieri, come pubblicati sotto "European Gas Spot Market Report" da ICIS Heren il giorno lavorativo immediatamente precedente al giorno di somministrazione, uguale alla media aritmetica dei prezzi Bid e Ask in Eur/ MWh del prezzo del gas naturale sotto i l t i tolo " PSV Price Assessment - Day Ahead", ad eccezione del weekend dove i l r i ferimento dei prezzi Bid e Ask sarà " PSV Price Assessment - Weekend" e in caso di Bank holiday (in London) dove i l r i ferimento dei prezzi Bid e Ask sarà " PSV Price Assessment - Weekend", (qualora cessi la pubblicazione dei citati parametri di r i ferimento , i l Cliente accetta che vengano individuati dal Fornitore criteri alternativi equivalenti). Se nessun prezzo sarà pubblicato per un determinato giorno, i l prezzo utilizzato sarà quello utilizzato per i l giorno immediatamente precedente. PSVDA(m) espresso in €/ MWh è convertito in €cent/ mc sulla base di un coefficiente moltiplicativo pari a 1 , 05833

Art. 5 . 2 Deposito cauzionale

Qualora i l pagamento delle fatture non avvenga mediante domiciliazione bancaria attraverso la procedura di addebito diretto SEPA, i l Cliente è tenuto a versare, a t i tolo di idonea garanzia sulla prima fattura utile, un deposito cauzionale in misura pari a quanto previsto dal TIV e dal TIVG.

Qualora nel corso dell' erogazione del servizio tale importo fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, i l Cliente sarà tenuto a r icostituirlo con addebito sulla prima fattura utile.

I l deposito cauzionale sarà restituito ove venga attivata o r iattivata la domiciliazione bancaria attraverso la procedura di addebito diretto SEPA o, al termine del rapporto, nella fattura di chiusura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a copertura di eventuali insoluti, maggiorato degli interessi di legge.

Art. 6 Fatturazioni, modalità e periodicità - Rilevazione dei consumi - Irregolare funzionamento del gruppo di misura e ricostruzione consumi - Termini e modalità di pagamento. Interessi di mora - Sospensione della Fornitura per morosità del Cliente e Risoluzione del Contratto – Modalità di fatturazione attraverso la scelta della « Carica»

Art. 6 . 1 Fatturazioni, modalità e periodicità

Salvo quanto diversamente previsto nelle CTE, ed in deroga al' art. 4 del TIF, la fatturazione avverrà con la f requenza indicata nel presente articolo.

La fatturazione dei corrispettivi dovuti per le forniture di Energia Elettrica ha periodicità almeno bimestrale

La fatturazione dei corrispettivi dovuti per le forniture di Gas Naturale avverrà con periodicità almeno bimestrale.

Ai sensi della del. 501 / 14 / R/ Com AEEGSI, per ogni fatturazione verrà emessa una bolletta s intetica e i l Fornitore mette a disposizione del Cliente gli elementi di dettaglio nell' area r iservata ai clienti sul s i to www. wekiwi. i t. Per aiutare i l Cliente alla comprensione della fatturazione, i l Fornitore pubblica sul s i to www. wekiwi. i t una guida alla lettura e i l relativo glossario.

Qualora la Fornitura al Cliente s ia congiunta i l Fornitore s i r iserva di fatturare i corrispettivi mediante un' unica fattura con la periodicità mensile.

I l Fornitore s i r iserva la facoltà di non emettere fattura per importi che non superino complessivamente € 20 , 00 ; tali importi saranno sommati (o detratti qualora a credito del Cliente) agli importi della successiva fattura.

I l Cliente potrà, in alternativa al formato cartaceo, r ichiedere che la fattura venga inviata in formato elettronico via e- mail.

Avranno efficacia formale le fatture inviate in formato cartaceo a mezzo posta o in formato elettronico via e- mail all' indirizzo fornito dal Cliente.

Art. 6 . 2 Rilevazione dei consumi - Autolettura

Al fine del computo dei consumi contabilizzati nella fattura verranno utilizzati i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore. In mancanza dei dati di misura effettivi, verranno utilizzate le autolette comunicate dal Cliente (secondo le modalità e le tempistiche indicate in bolletta) e validate dal Distributore. Qualora non s iano resi disponibili né i dati effettivi né le autolette validate dal Distributore, la fatturazione avverrà determinando dati di misura stimati sulla base dei consumi storici del cliente forniti dal Distributore oppure, in alternativa e in deroga al' art. 6 . 2 del TIF, sulla base delle informazioni fornite dal Cliente e r i tenute utili alla determinazion e dei prelievi.

La determinazion e dei dati di misura stimati verrà effettuata in modo tale da r idurre al minimo lo scostamento tra consumi effettivi e consumi stimati.

In ogni caso, in deroga al' art. 6 . 6 , lettera a) e b) del TIF, la fattura contabilizzerà i consumi dell' intero periodo cui s i r i ferisce, anche in presenza di una lettura effettiva che non s i estenda all' intero periodo. In tale ipotesi la fattura contabilizzerà consumi effettivi s ino alla data in cui saranno disponibili dati di misura effettivi e successivamente contabilizzerà dati di misura stimati.

In caso di Fornitura di gas naturale, qualora i volumi s iano r i levati da gruppi di misura non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, i volumi stessi verranno adeguati mediante l ' applicazione del Coefficiente di conversione dei volumi misurati per i l gas naturale " C" ai sensi del RTDG.

Per tutto i l periodo contrattuale i l Cliente s i obbliga ad agevolare l ' accesso al personale incaricato alla r i levazion e della lettura.

6 . 3 Irregolare funzionamento del gruppo di misura e ricostruzione consumi

A f ronte della r ichiesta del Cliente di verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura dell' energia elettrica e/ o del gas, i l Fornitore inoltrerà la relativa r ichiesta al Distributore competente. Se le verifiche dovessero r i levare una i rregolarità, le spese di prova e delle r iparazioni saranno a carico del Distributore competente, in caso contrario saranno a carico del Cliente a cui saranno addebitate in bolletta.

Il Distributore competente, nel caso in cui all'esito di una verifica effettuata su richiesta del Cliente o per propria in iziativa, qualora i l gruppo di misura r isulti non perfettamen te funzionante o s ia bloccato, potrà r icostruire i consumi f ino al momento in cui s i provvede alla sua sostituzione o r iparazione, i l tutto in conformità a quanto previsto dalle deliberazioni AEEGSI n. 200 / 99 s . m. i ., per l'energia elettrica, e n. 572/2013/R/gas s.m.i., per il gas naturale.

Nel caso di r icostruzione dei consumi i l Fornitore emetterà le relative fatture, addebitando od accreditando gli importi in conformità ai dati di rettifica pervenuti da parte del Distributore competente.

Art. 6 . 4 Termini e modalità di pagamento. Interessi di mora

I l Cliente s i impegna a effettuare i pagamenti entro i l termine indicato in fattura. Salvo diverso accordo tra le Parti, i l pagamento delle fatture avverrà mediante domiciliazione bancaria attraverso la procedura di addebito diretto SEPA. A seguito dell' attivazion e dell' addebito SEPA sarà r iconosciuto al Cliente uno sconto promozionale pari a € 2 per ogni pagamento, di cui si è già tenuto conto nella formulazione dei prezzi di fornitura proposti nelle CTE. Fermo l'obbligo per il Cliente di operare con sollecitudine affinché s i attivi tempestivam en te la procedura di domiciliazione bancaria mediante addebito diretto SEPA, il Cliente autorizza sin da ora il Fornitore ad inviare ulteriori f lussi alla propria banca nel caso in cui l ' attivazione di detta procedura di domiciliazione non s ia andata a buon f ine. Laddove i l Cliente non fosse in grado di attivare la domiciliazione bancaria, egli potrà temporaneamen te procedere al saldo della/ e fattura/ e mediante bonifico bancario o bollettino postale. I l pagamento delle fature emesse non può essere differito o r idotto neanche in caso di contestazione, né può essere compensato con eventuali crediti che i l Cliente può vantare nei confronti del Fornitore, anche relativi ad altri contratti.

In caso di ritardato pagamento delle fatture, il Cliente sarà tenuto, senza la necessità di formale messa in mora da parte del Creditore, alla corresponsione in favore di quest'ultimo di interessi moratori sugli importi delle fatture insolute al tasso BCE tempo per tempo vigente aumentato di 8 punti percentuali, così come previsto dal D. Lgs. n. 231 / 2002 , dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e s ino all' integrale soddisfo. I l Fornitore addebiterà al Cliente le spese della diffida, di gestione dell'insoluto e degli eventuali solleciti di pagamento inviati nella misura di 10 euro per ciascun invio.

Ai sensi dell' art. 1194 c. c., i l Fornitore imputerà i pagamenti r icevuti a copertura preventiva degli interessi dovuti alla data del pagamento e s uccessivamente al capitale, indipendentem en te dall' eventuale diversa imputazione indicata dal Cliente. Fermo restando quanto precisato nel capoverso precedente, nel caso di Fornitura congiunta, qualora la fattura s ia pagata solo parzialmente, tale pagamento verrà imputato in primo luogo alla quota dovuta per la Fornitura di gas naturale e relativi oneri accessori e/ o alla quota dovuta per servizi aggiuntivi e in secondo luogo, per la eventuale parte r imanente, alla quota dovuta per la Fornitura di energia elettrica e relativi oneri accessori.

Qualora i l Cliente sottoscriva col Fornitore uno o più contratti, anche per diversi punti di fornitura, i l Fornitore è autorizzato a compensare crediti e debiti relativi alle diverse forniture facenti capo al medesimo Cliente. Qualora un Cliente r ichieda di variare l ' intestazione del Contratto e i l vecchio intestatario presenti delle morosità, i l Fornitore può r ichiedere, prima dell' accettazion e del cambio di intestazione, che vengano saldate le morosità da parte del precedente intestatario (o indifferentem ente del nuovo).

Art. 6 . 5 Sospensione della Fornitura per morosità del Cliente e risoluzione del Contratto

Energia Elettrica . In caso di omesso o parziale pagamento da parte del Cliente del corrispettivo di una o più fatture relative alla Fornitura di energia elettrica, ai sensi del TIMOE, decorsi tre giorni dalla data di scadenza del pagamento delle fatture stesse, il Fornitore potrà costituire in mora il Cliente. Tale costituzione avverrà mediante l ' invio di un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, indicante i l termine ultimo entro cui i l Cliente deve provvedere al pagamento delle fatture non pagate, le modalità di comunicazione dell' avvenuto pagamento al Fornitore, nonché i costi di eventuali sospensioni e r iattivazioni della Fornitura nel l imite dell' ammontare previsto dall' Autorità. I l Fornitore addebiterà al Cliente le spese della diffida e degli eventuali solleciti di pagamento inviati, nonché dei relativi oneri di gestione. Decorso i l termine previsto per i l pagamento delle fatture non pagate, in costanza di mora, il Fornitore provvederà, non prima di ulteriori 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento di cui sopra ad inviare al Distributore la r ichiesta di sospensione della Fornitura di energia elettrica. Per i Clienti f inali connessi in bassa tensione dotati di misuratore elettronico messo in servizio, alla richiesta di sospensione da parte del Fornitore e indirizzata al Distributore, farà seguito, dapprima, la r iduzione della potenza a un l ivello pari al 15 % del l ivello disponibile. Decorsi 15 giorni dalla r iduzione della potenza disponibile, e nel caso perseveri i l mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della Fornitura.

In ogni caso, ove i l Cliente ponga in essere condotte tali da impedire la sospensione della Fornitura, i l Fornitore s i r iserva la facoltà di chiedere al Distributore competente l ' esecuzione della sospensione tramite interven to sugli impianti non nella disponibilità del Cliente, addebitando allo stesso i relativi costi.

La procedura di sospensione della Fornitura per morosità di cui al presente articolo non trova applicazione per i clienti non disalimentabili di cui all'art. 23 del TIMOE.

Gas Naturale . In caso di omesso o parziale pagamento delle fatture relative alla Fornitura di Gas Naturale, ai sensi del TIMG, decorsi tre giorni dalla data di scadenza del pagamento delle fatture stesse, i l Fornitore potrà costituire in mora i l Cliente. Tale costituzione avverrà mediante l ' invio di un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, indicante i l termine ultimo entro cui i l Cliente deve provvedere al pagamento delle fatture non pagate, le modalità di pagamento e di comunicazione dell' avvenuto pagamento al Fornitore.

Decorsi tre giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento indicato in raccomandata, i l Fornitore avrà diritto di r ichiedere all' impresa distributrice la chiusura del punto di r iconsegna per sospensione della fornitura per morosità.

I l Fornitore addebiterà al Cliente le spese della diffida e degli eventuali solleciti di pagamento inviati nonché dei relativi oneri di gestione. La fornitura di gas potrà essere sospesa, mediante la chiusura del contatore gas e/ o altro interven to tecnico equivalente. Nel caso in cui non s ia stato possibile effettuare la predetta sospensione, s i potrà procedere all' interruzion e della somministrazione di gas, che avviene mediante interven t i tecnici più complessi (es. taglio colonna); in tal caso i l Contratto s i intenderà r isolto all' atto dell' esecuzione dell' interven to. Saranno a carico del Cliente le spese per le operazioni di sospensione, di interruzion e e r iattivazion e della somministrazione di gas, nei l imiti dei costi sostenuti dal Fornitore.

Per Energia Elettrica e Gas Naturale . I l Fornitore, a f ronte del pagamento da parte del Cliente moroso delle somme dovute, sempre che nel f rattempo i l Contratto non s ia stato definitivamen te r isolto, s i impegna a inoltrare al Distributore Elettrico e/ o al Distributore Gas la r ichiesta di r iattivazion e della somministrazione, con tempi e costi previsti dalla normativa vigente.

Art. 6.6 Modalità di fatturazione attraverso la scelta della «Carica»

Qualora i l Cliente sottoscriva con WEKIWI un contratto di fornitura di energia elettrica e/ o gas naturale che preveda la scelta della « Carica» la fatturazione avverrà come descritto nel presente articolo. La « Carica» è un importo selezionato dal Cliente, espresso in euro (IVA esclusa). La « Carica» rappresenta un importo omnicomprensivo (esclusa IVA ed escluso l ' eventuale addebito del Canone RAI), che i l Fornitore adopererà per attuare i l modello di fatturazione anticipata così come definito dall' art. 6.8 d) del TIF come integrato dalla deliberazione dell'AEGSI 738/2016/R/com.

In particolare i l meccanismo di funzionamento della « Carica» è i l seguente:

- I l Cliente seleziona, direttamente o attraverso l ' assistenza di un intermediario autorizzato (es. i comparatori d' offerta online) una « Carica» mensile. Tale carica è pari ad importi mensili predefiniti da WEKIWI ed equivale all' importo dell' imponibile che i l Fornitore fatturerà in acconto e in via anticipata al Cliente;
- I l Cliente seleziona poi i l numero di mensilità (ovvero numero di « Cariche» mensili) che desidera corrispondere in via anticipata. WEKIWI potrà applicare un corrispettivo di gestione in base al numero di mensilità selezionato dal Cliente (a t i tolo esemplificativo: « Carica» quadrimestrale equivalente a 4 (quattro) mensilità della « Carica» fatturate in anticipo a t i tolo gratuito verso « Carica» bimestrale equivalente a 2 (due) mensilità della « Carica» fatturate in anticipo a f ronte di un corrispettivo per ciascuna fattura emessa. L' entità di tale corrispettivo è r iportato nell'Accettazione;
- A ciascun l ivello della « Carica» selezionato dal Cliente corrisponde un consumo incluso nella « Carica». Tale consumo è r iportato nelle CTE e sul s i to di WEKIWI all'indirizzo http://www.wekiwi.it/main/risparmio-bolletta-luce-gas/;
- Sulla base della « Carica» selezionata e del consumo incluso nella « Carica» WEKIWI emetterà fatture anticipate che avranno un importo imponibile pari alla « Carica» selezionata per i l numero di mensilità che i l Cliente ha scelto. Per chiarire meglio i l funzionamento proponiamo i l seguente esempio: i l Cliente sceglie una « Carica» mensile di 50 euro imponibili, una « Carica» quadrimestrale e la fornitura s i attiva nel mese di aprile. In tal caso WEKIWI emetterà nel mese di aprile una fattura da 200 euro di imponibile (pari a 50 euro x 4 mensilità), di cui 50 euro relative alla mensilità di aprile, 50 euro relative alla mensilità di maggio, 50 euro relative alla mensilità di giugno e 50 euro relative alla mensilità di luglio). Tale fatturazione relativa alla « Carica» anticipata avrà una scadenza di pagamento come definito nell' art. 6 . 4;
- Le fatture relative alla « Carica» includeranno per ciascuna mensilità consumi pari a quelli inclusi nella « Carica» e, in l inea con quanto disposto dall' art. 6 . 8 d) del TIF come integrato dalla deliberazion e dell' AEGSI 738 / 2016 / R/ com, presenteranno tutto i l dettaglio r ichiesto dalla bolletta 2. 0 . Qualora l ' elaborazione della fattura di periodo, sulla base dei consumi inclusi nella « Carica», non coincida perfettamente con l ' importo selezionato dal Cliente per la « Carica» mensile WEKIWI potrà addebitare o accreditare al cliente una voce di adeguamento in bolletta al solo f ine di conseguire una quadratura con l ' importo della « Carica». Tale voce sarà restituita al Cliente (r iaddebitata o r iaccreditata) per intero nella prima fattura in cui la « Carica» mensile sarà conguagliata;
- In l inea con quanto previsto dall' articolo 9 , commi 6 e 8 , del decreto legislativo 102 / 2014 WEKIWI fatturerà con cadenza almeno annuale i conguagli sulla base del consumo effettivo e metterà a disposizione del Cliente informazioni sulla fatturazione con cadenza almeno bimestrale attraverso strumenti digitali quali la app e l ' area r iservata del s i to wekiwi. i t. Tali informazioni saranno: dettaglio dei consumi effettivi comunicati dai Distributori non appena resi disponibili, confronto tra i consumi effettivi di periodo e consumi inclusi nella « Carica», confronto, ove possibile, tra i consumi del Cliente e consumi di categorie s imilari di clientela, andamento storico dei consumi, estratto conto delle fature e form specifici per r ichiedere la modifica della « Carica»;
- I l Cliente in qualunque momento può r ichiedere senza costi aggiuntivi di modificare la « Carica» selezionata contattando i l servizio clienti di WEKIWI, tramite la app o l ' area r iservata del s i to wekiwi. i t o scrivendo un' email a info@ wekiwi. it . La modifica sarà adottata dal primo ciclo di fatturazione successivo alla modifica;
- Nel caso ci « Carica» pari a zero, i consumi inclusi nella « Carica» devono intendersi pari a zero e la periodicità di fatturazione in tal caso sarà sempre bimestrale;
- Si precisa inoltre che eventuali sconti proposti da WEKIWI nelle CTE saranno r iconosciuti al Cliente nelle fatturazioni di conguaglio.

Per le utenze business wekiwi non attiverà Cliente che abbiano selezionato una « Carica» superiore a 10 . 000 euro. Qualora l ' importo della « Carica» s ia palesemente più basso o più alto r ispetto ai consumi del Cliente, in misura superiore al 30 %, e tale differenza s ia r i levata da misure del Distributore o autoletture o dai consumi comunicati dal Cliente al momento dell' Accettazione o dai consumi comunicati dal Distributore al momento dello switching o dai consumi presenti in una precedente bolletta energetica del Cliente, Wekiwi s i r iserva la facoltà di adeguare unilateralmen te l ' importo della « Carica» inviandone semplice notifica al Cliente, anche a mezzo email. In particolare per le utenze gas con uso r iscaldamento wekiwi può proporre nelle CTE una Carica minima o una Carica di importo e/ o periodicità standard per i l periodo invernale.

Art. 7 Responsabilità del Fornitore

Energia Elettrica . Il Fornitore garantisce al Cliente la somministrazione dell' energia elettrica necessaria a soddisfare i fabbisogni del Cliente per il sito oggetto del Contratto.
La Trasmissione e il dispacciamento dell' energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale sono affidate alla responsabilità di Terna S. p. A., mentre la distribuzione sino al punto di prelievo del Cliente è di competenza del Distributore. Pertanto le interruzioni temporanee, totali o parziali della Fornitura di energia elettrica, che non siano imputabili a fatto del Fornitore, non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento da parte del Fornitore stesso, né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.

Problemi tecnici concernenti la consegna dell' energia elettrica fornita quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni della tensione o frequenza, della forma d' onda, microinterruzioni, interruzioni della continuità della Fornitura o del servizio di trasporto, buchi di tensione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione del collegamento degli impianti del Cliente alla rete elettrica, restano di competenza del gestore della rete a cui si sito sono collegati e pertanto il Fornitore non risponde degli eventuali danni conseguenti.

I misuratori sono di proprietà dei Distributori, ai quali compete ogni decisione in merito alla tipologia, alle caratteristiche e tecniche e alla posizione. Il Cliente è il depositario dei misuratori ed è responsabile della loro conservazione e integrità, con obbligo di preservarli da manomissioni o danneggiamenti.

A tale fine il Cliente dichiara e garantisce che gli impianti di sua pertinenza relativi al sito di Fornitura sono conformi alla normativa in materia.

Il Fornitore, qualora emergano irregolarità o manomissioni negli impianti e apparecchiature del Cliente, nonché in caso di appropriazione fraudolenta dell' energia elettrica, può sospendere la Fornitura, anche senza preavviso, senza che il Cliente abbia diritto a indennizzi o risarcimenti.

Gas Naturale . Le parti concordano di assumere come valide le determinazioni dei parametri di controllo della qualità effettuate dal trasportatore su rete nazionale, sulla base delle vigenti normative di settore. Il gas viene fornito al Punto di riconsegna alla pressione resa disponibile dal Distributore sulla rete di distribuzione, compatibilmente con le condizioni di esercizio dell' impianto di distribuzione. Il Fornitore
non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile in caso di diminuzione o limitazione della pressione di somministrazione del gas riconducibile all' esercizio dell' impianto di distribuzione. I misuratori sono di proprietà dei Distributori, ai quali compete ogni decisione in merito alla tipologia, alle caratteristiche tecniche e alla posizione. Nel caso in cui, per effetto di modifiche ambientali, i misuratori vengano a trovarsi in un luogo ritenuto per qualsiasi ragione pericoloso o inadatto, il soggetto proprietario avrà la facoltà di imporre il cambiamento della posizione, a spese del Cliente. I misuratori sono collocati nel luogo e nella posizione più idonei stabiliti dal Distributore e muniti di apposito sigillo di garanzia. Il Cliente è il depositario dei misuratori ed è responsabile della loro conservazione e integrità, con obbligo di preservarli da manomissioni o danneggiamenti. Pertanto, il Cliente sarà responsabile, manlevando il Fornitore, degli eventuali danni, alterazioni o manomissioni arrecati ai misuratori, anche se dovuti a cause esterne o ad atti di terzi, ed è tenuto a rimborsare le spese sostenute per la sostituzione. In caso di guasti ai misuratori, il Cliente deve darne immediata comunicazione al Fornitore affinché egli possa attuare gli interventi necessari ed effettuare i conguagli dei consumi. La rimozione o lo spostamento dei misuratori, la manomissione dei sigilli e qualunque altra alterazione, nonché l' effettuazione di prelievi fraudolenti attribuiranno al Fornitore il diritto di sospendere la Fornitura, oltre che a risolvere il Contratto, richiedendo al Cliente il pagamento dei consumi effettuati abusivamente e il rimborso delle spese sostenute per la sostituzione. Le parti degli impianti interni poste tra il misuratore e gli apparecchi di utilizzazione e sono di proprietà del Cliente e debbono essere conformi alla normativa vigente, pena l' esclusiva responsabilità del Cliente stesso. Il Fornitore è esente da responsabilità per incidenti e danni, di qualsiasi natura, che avvengano a valle del punto di consegna. Il Cliente è tenuto a corrispondere al Fornitore i corrispettivi dovuti anche per eventuali dispersioni o perdite degli impianti.

Art. 8 Recesso dal Contratto

Sia il Cliente che il Fornitore hanno facoltà di recedere dal Contratto dandone comunicazione all' altra parte secondo le modalità e le tempistiche indicate nella Del. AEEGSI n. 302 / 2016 / R/ Com.

Recesso del Cliente . Il Cliente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto con un preavviso di durata pari a quanto stabilito dall' Autorità.
Nel caso in cui il diritto di recesso sia manifestato senza il fine di cambiare fornitore, ma ai fini di cessazione della fornitura, il Cliente potrà recedere inviando direttamente raccomandata A. R. o pec al Fornitore con un termine di preavviso di un mese e con decorrenza dalla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. In caso di recesso manifestato ai fini di cessazione della fornitura, il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere al Cliente l' invio di apposita modulistica, qualora la relativa richiesta non renda certa l' identità del richiedente o la natura della richiesta stessa. In caso di mancato rispetto, in tutto o in parte, ad opera del Cliente del periodo di preavviso di cui sopra, il Fornitore si riserva la facoltà di applicare una penale per il mancato preavviso così definita: 50 euro ovvero un onere commisurato forfaittariamente al saldo aperto in capo al Cliente in valore assoluto se il mancato preavviso è relativo a prezzi sottoscritti con durata fissa (es. prezzo fisso 12 mesi), fatta salva in ogni caso la possibilità di revocare gli sconti riconosciuti al cliente per recessi comunicati prima dei 12 mesi di fornitura. Resta salvo il diritto del Fornitore al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Recesso del Fornitore . Il Fornitore ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto con un preavviso di sei mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione da parte del Cliente della comunicazione di recesso del Fornitore.

Art. 9 Clausola risolutiva espressa

Il Fornitore avrà facoltà di considerare automaticamente risolto il presente Contratto qualora durante l' esecuzione del Contratto vengano meno in capo al Cliente i cosiddetti " Requisiti di Solvibilità" e gli altri requisiti di cui all' art. 1 . 3 . e segnatamente:
-vengano rilevate morosità a carico del Cliente relative a rapporti di Fornitura pregressi;
-il Cliente risulti " cattivo pagatore" e/ o sia registrato negli elenchi " sull' affidabilità e puntualità dei pagamenti" istituiti dall'AEEGSI;
- qualora la società preposta eventualmente ad assicurare i crediti del Fornitore derivanti dal Contratto, revochi l' assicurazione per il Cliente e il Cliente non si renda disponibile a prestare garanzia fidejussoria per un importo pari al valore stimato di tre mesi di Fornitura, entro il termine indicato nella richiesta avanzata dal Fornitore;
-venga revocata da parte del Cliente la procedura di addebito diretto SEPA relativamen te al pagamento delle fatture;
-mancata costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale, salvo differente accordo scritto tra le Parti;
-la valutazione del rischio creditizio effettuata da aziende di comprovata esperienza, attive nel mercato e di cui il Fornitore si avvale, sia negativa;
- nel caso di mancato puntuale pagamento anche di una sola fattura.
Qualora, terminato il rapporto contrattuale per qualsiasi evento (decorrenza, risoluzione, recesso, eccessiva onerosità, forza maggiore ecc.) il PDR resti nella titolarità del Fornitore per il servizio di Distribuzione Locale, il Fornitore stesso provvederà alla richiesta di sospensione della Fornitura e successiva cessazione amministrativa.
Il Cliente moroso non può pretendere il risarcimento danni derivanti dalla sospensione della fornitura e dalla risoluzione di diritto del contratto.

Art. 10 Eccessiva onerosità sopravvenuta

Ove nel corso della durata del presente Contratto si verifichino eventi imprevisti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, modifiche normative che determinino incrementi di costo relativamen te a ristrutturazioni del modello di business o della proposta commerciale o modifiche delle dotazioni strumentali e di software, eventi bellici, catastrofi naturali, crisi finanziarie internazionali, crisi geopolitiche del settore energetico, provvedimenti delle Autorità o delle Organizzazioni Mondiali dei produttori delle fonti d' energia ovvero si verifichi una delle situazioni di seguito elencate:
a) la sopravvenien za di regolamentazioni o modificazioni del quadro normativo, regolamentare e tariffario. Eventuali oneri sostenuti dal Fornitore per adeguamenti normativi saranno addebitati a consuntivo (al termine di ciascun trimestre);
b)mutamento, senza responsabilità da parte del Fornitore, dei termini e delle condizioni di approvvigionamento da parte del Fornitore;
c)variazione rispetto all' anno precedente di Fornitura delle procedure di assegnazione di capacità di interconnessione con l' estero;
d)variazione delle coperture del rischio associato ai differenziali di prezzo tra zone del mercato elettrico italiano;
e) variazione in relazione a quanto previsto dal D. M 13 / 12 / 2005 delle condizioni economiche e delle procedure di assegnazione dei diritti per l' energia elettrica di cui al D. M. 27 / 11 / 2000 ;
il tutto con modalità tali da determinare un notevole aumento dei costi di approvvigionamento delle materie prime e dell' energia e/ o del gas naturale con conseguente grave alterazione del rapporto originario tra le reciproche prestazioni corrispettive, il Fornitore, ai sensi dell' art. 1467 c. c. ("Contratto con prestazioni corrispettive"), potrà, mediante lettera raccomandata A. R., domandare la risoluzione del Contratto con gli effetti di cui all' art. 1458 c. c. (" Effetti della risoluzione").
Ferme le ordinarie ipotesi di variazione delle condizioni economiche e quanto previsto in merito alle integrazioni e modifiche del Contratto, in alternativa alla immediata risoluzione del Contratto, se e in quanto sia possibile mantenere in essere la Fornitura, e al fine di evitare la risoluzione, il Fornitore, nei casi di eccessiva onerosità sopravvenuta, potrà offrire al Cliente di modificare le condizioni economiche del Contratto attivando la procedura prevista dall'articolo 11 delle presenti CGF.

Art. 11 Integrazioni, cessione e modifiche del Contratto

Si intendono automaticamente inserite nel Contratto eventuali condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti ed relativi oneri per adeguamento normativo di cui all' art. 10 a). In tal caso sarà inserita in fattura una nota esplicativa degli adeguamenti normativi intervenuti.

Qualora, a seguito di provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti o comunque per altri motivi si renda necessaria od opportuna l' integrazione del Contratto o la sostituzione di una o più clausole, il Fornitore provvederà a formulare le conseguenti clausole integrative o modificative.

In tali ipotesi, il Fornitore comunicherà, per giustificato motivo, al Cliente eventuali modifiche delle presenti condizioni generali e delle condizioni tecnico - economiche della Fornitura: tale comunicazione avverrà in forma scritta mediante specifica comunicazione con un preavviso non inferiore a tre mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimen to della suddetta comunicazione da parte del Cliente stesso.
Il Cliente, entro dieci giorni dal ricevimen to della comunicazione di cui sopra, avrà facoltà di comunicare mediante raccomandata A. R. la propria mancata accettazione delle modifiche proposte dal Fornitore.
La comunicazione di mancata accettazione sarà considerata quale recesso dal Contratto.

Il recesso avrà effetto senza oneri per il Cliente entro trenta giorni dal ricevimen to della relativa raccomandata, il tutto, in ogni caso, compatibilmente con i tempi tecnici necessari per formalizzare e rendere efficace la cessazione della Fornitura nei rapporti con il Distributore competente e il gestore della rete.

In caso di recesso, sino al termine della Fornitura rimarranno ferme le condizioni precedentem ente pattuite.

In caso di mancata comunicazione nei termini di cui sopra, si intenderanno espressamente accettate dal Cliente le nuove condizioni così comunicate.

Il Cliente finale di gas naturale avente diritto al servizio di tutela ha, in alternativa alla facoltà di recedere, la facoltà di essere fornito dal medesimo esercente alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato. In tale caso la richiesta in forma scritta del Cliente dovrà essere esercitata con le modalità e i termini di cui alla comunicazione di recesso.
Il Cliente consente fin d' ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società abilitata a concludere contratti per la Fornitura di Energia Elettrica e/ o Gas Naturale a clienti idonei, fermo restando che la cessione non comporterà comunque un aggravio di costi per il Cliente o comunque condizioni meno favorevoli.

Art. 12 Sospensione e interruzione per cause di forza maggiore

Il Fornitore non è responsabile per sospensione o interruzion e della Fornitura causate da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimen ti della Pubblica Autorità, scioperi, stato di guerra, qualsiasi altra causa al di fuori del proprio controllo, compresa l' indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/ o distribuzione dell' energia elettrica e gas naturale, anche per inadempienza verso il Cliente di Terna S. p. A., del Distributore o del Trasportatore, salvo che la causa dell' inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze del Fornitore.

Art. 13 Diritto di ripensamento previsto per il Cliente Consumatore e per il Condominio

Il Cliente Consumatore può esercitare il diritto di ripensamento (da intendersi come il diritto di recesso ai sensi dell' art. 52 e ss. del Codice del Consumo) dal Contratto senza oneri entro 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, come indicato all' art. 1 . 2 delle presenti CGF. L' esecuzione del contratto verrà avviata solo una volta trascorso il predetto periodo di 14 giorni. Qualora venga richiesta esplicitamente l' esecuzione immediata del Contratto, il Cliente potrà ugualmente esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto e, in tali casi, il Cliente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore gli importi relativi ai costi sostenuti, così come indicati dal Fornitore al momento della richiesta del servizio da parte del Cliente.
Ai fini dell' esercizio del diritto di ripensamento il Cliente Consumatore dovrà inviare una comunicazione, contenente una dichiarazione esplicita, a mezzo di lettera raccomandata A/ R a WEKIWI Srl, Viale Andrea Doria 8 , 20144 Milano, o un fax al n. 02 . 91731993 o un' email a clienti@wekiwi.it. Per esercitare il diritto di ripensamento il Cliente può utilizzare l' apposito modello riportato nella nota informativa.

Art. 14 Diritto di cessione dei crediti

Il Fornitore si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente Contratto, impegnandosi sin d' ora il Cliente ad accettare detta cessione.

In tale caso la cessione si estenderà a tutti gli accessori dei crediti stessi e alle garanzie che dovessero eventualmen te assistere le obbligazioni del Cliente.

Della avvenuta cessione verrà data al Cliente comunicazione mediante raccomandata A. R. che indicherà anche il destinatario dei pagamenti e la decorrenza degli stessi.

Art. 15 Imposte e tasse

Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto ed inerenti la Fornitura sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future, i cui oneri sono a carico del Cliente salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico del Fornitore, e senza facoltà di rivalsa.

Le imposte e tasse relative alla Fornitura elettrica e gas naturale sono dettagliatamen te descritte sul sito www.wekiwi.it.
Il Contratto non è soggetto a registrazione.

Art. 16 Richiesta informazioni - reclami - indennizzi

Per qualsiasi informazione inerente il presente Contratto, il Cliente può rivolgersi ai recapiti indicati nelle CTE, in bolletta, nel sito del Fornitore e in calce al presente documento.

Eventuali reclami inerenti il servizio dovranno essere inviati per iscritto ai recapiti del Fornitore riportati nelle CTE, in bolletta, nel sito del Fornitore e in calce al presente documento.

Il Fornitore si impegna ad applicare gli indennizzi automatici previsti dall' AEEGSI con il TIQV per i casi di mancato rispetto dei livelli di qualità commerciale previsti dalla stessa e di cui alla delibera 67/2013/ R/ Com per i casi di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e di sospensione della fornitura, il tutto nella misura indicata nella Informativa sui livelli specifici di qualità commerciale.

Ai sensi del TICO, qualora il Cliente intenda proporre una domanda giudiziale nei confronti del Fornitore, l' esperimento del tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell' Autorità, ovvero presso i diversi organi di risoluzione extragiudiziale delle controversie a ciò deputati, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il Cliente può presentare la domanda di conciliazione solo dopo avere inviato un reclamo scritto al Fornitore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall' invio del predetto reclamo.

Art. 17 Riferimenti normativi

I principali riferimenti normativi citati nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura e nei relativi allegati sono i seguenti: Codice Privacy: D. Lgs. n. 196 / 2003 e s . m. i . ; D. Lgs. n. 231 / 2002 " Attuazione della Direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali"; Codice del Consumo: D. Lgs. n. 206 / 2005 e s . m. i . ; Piano Casa: D. L. n. 47 / 2014 , convertito con L. 80 / 2014 .

Tutte le Deliberazioni dell' Autorità per l' Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) sono pubblicate sul sito Internet dell'Autorità all'indirizzo: www.autorita.energia.it

Art. 18 Assicurazioni clienti finali Gas

Il Fornitore informa il Cliente che chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 223 / 2016 / R/ gas dell' AEEGSI. Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro, si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.autorita.energia.it".

Art. 19 Legge applicabile e foro competente

La legge applicabile al Contratto è quella italiana.

Per ogni controversia inerente la validità, interpretazion e, esecuzione o risoluzione del Contratto, non risolta con l' accordo diretto tra le Parti o tramite il tentativo di conciliazione di cui all' art. 16 delle presenti CGF, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna per i contratti conclusi con un Cliente Business; in caso di Cliente Domestico o Condominio, il Foro del luogo di residenza o domicilio del Cliente medesimo.

Art. 20 Trattamento dati personali

I dati personali forniti dal Cliente a WEKIWI ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, o di cui comunque WEKIWI entri in possesso, sono trattati in conformità alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali. Il testo completo ed aggiornato dell'informativa sul trattamento dei dati personali è inviato all'interessato insieme alla documentazione contrattuale.

Art. 21 Convenzioni particolari

Qualora WEKIWI Srl stipuli con associazioni, gruppi d' acquisto o in agni caso ben distinti raggruppamenti di Clienti delle Convenzioni particolari che disciplinano le condizioni riconosciute ai Clienti in oggetto, tali Convenzioni integrano le presenti CGF. Alle Convenzioni particolari dovrà essere data evidenza tramite i siti web delle associazioni, gruppi d' acquisto o raggruppamenti di Clienti o bacheche informative o mezzi di comunicazione interni.